



ORDINANZA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

REGISTRO GENERALE N. 124 IN DATA 25-03-2024

Oggetto: Istituzione all' interno della Zona a Traffico Limitato, in piazza Perretta, di un' area pedonale nello spazio antistante il palazzo già sede della Banca d' Italia.

Il Comandante

Premesso con: deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 31.01.2024 si è individuata piazza Perretta per la creazione di un'area pedonale urbana nell'ambito della Zona a traffico limitato;

Considerato che: a tal fine, si rende necessario interdire la circolazione dei veicoli a motore, salvo quelli in servizio di emergenza, lungo la porzione di Piazza Perretta individuata indicativamente nella planimetria allegata;

Visti:

- l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;

Ravvisata la propria competenza ai sensi della Delibera della Giunta Comunale n. 500 del 29.12.2023;

Richiamato il Secreto Sindacale n. 85 del 29.12.2023;

Valutato positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n° 267 del 18.08.2000 e dell'articolo 11 comma 2 del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni;

ORDINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. L'area di piazza Perretta (area antistante l'edificio già sede della filiale cittadina della Banca d'Italia) è identificata nell'allegata planimetria.
3. Con l'istituzione dell'area pedonale "*Perretta*" è vietata la circolazione (transito e sosta) di tutti i veicoli a motore, compresi i titolari del contrassegno di cui all'art. 381 d.p.r. 495/92, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, di ogni giorno e disposta contestualmente la rimozione forzata in caso di inottemperanza. Fanno eccezione, per le sole esigenze d'accesso di pubblico interesse, esemplificativamente individuate in servizi di emergenza, raccolta pubblica dei rifiuti, mezzi per la pulizia meccanizzata delle aree e infine, per esigenze contingenti limitate e non continuative, previa specifica autorizzazione in termini di stretta necessità quali, ad esempio per la realizzazione di manifestazioni, mercatini a tema ed altre iniziative analoghe.
4. È in ogni caso vietato l'accesso a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 3,5 t o una lunghezza superiore a 7,00 m, salvo apposita autorizzazione rilasciata dal Settore OO.PP. - Servizio Strade e/o la presentazione di idonea polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni provocati alla pavimentazione lapidea.
5. I veicoli a qualsiasi titolo autorizzati ad accedere all'area pedonale dovranno circolare ad una velocità massima di 10 km/h.
6. Laddove consentite, per la fermata e la sosta trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 157, commi 2 e 4 e all'articolo 158, commi 1, lettere f), g), h), comma 2, lettere a), b), c), e), g), i) e comma 4 del vigente codice della strada.

P R E C I S A

Le prescrizioni di cui sopra entreranno in vigore con l'installazione della segnaletica regolamentare a cura del Settore Opere Pubbliche - Sezione Segnaletica.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale, agli altri Organi cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada - Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, al personale del Comune di Como e della società di gestione delle aree di sosta regolate da parcometro, al quale siano state conferite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli ai sensi dell'art. 7, comma 132 e 133 legge 15.05.97 n. 127, di effettuare sistematici controlli per l'osservanza delle disposizioni adottate.

I N F O R M A C H E

la presente Ordinanza sarà resa nota tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Como e sarà inviata a mezzo e-mail a tutti i soggetti interessati.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Vice Comandante della Polizia Locale, Commissario Capo Coordinatore Campagnoli Luciano.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nelle seguenti forme:

1. al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio con le modalità previste della legge 06.12.1971, n.1034;
2. al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

Il Comandante

Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*